

STATUTO
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PORTOGRUARO
"RINO DRIGO"
APS – ETS

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'associazione di promozione sociale denominata: "Club Alpino Italiano- Sezione di Portogruaro "Rino Drigo" - APS – ETS", o, in forma abbreviata: "C.A.I. Sezione di Portogruaro "Rino Drigo" - APS- ETS", da ora in avanti denominata "Sezione", intitolata alla memoria del socio Rino Drigo.

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano (C.A.I.), di cui fa parte a tutti gli effetti e, pertanto, aderendo alle modalità di attuazione degli scopi stabiliti dal C.A.I., uniforma il proprio Statuto ed il proprio Regolamento sezionale allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I.; inoltre opera in armonia con gli stessi e con le delibere dell'Assemblea dei Delegati.

È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano, Regione Veneto.

La Sezione ha sede legale nel comune di Portogruaro e ha durata illimitata.

Art. 2 - Natura

La Sezione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano (C.A.I.). Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività della Sezione.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

La Sezione ha per scopo, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni aventi analoghe finalità, di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne in cui si svolge l'attività sociale (specie quelle del territorio Veneto), e la tutela del loro ambiente naturale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento, in via principale e in forma volontaria, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore, aventi ad oggetto:

lett. e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 81;

lett. f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Lett. t): organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Per conseguire tali scopi e attività, la Sezione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi e palestre di arrampicata per i propri associati, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti e con altre Associazioni, compresi interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e valorizzazione della montagna e dell'ambiente naturale in genere, alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, arrampicata libera e sportiva, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, ciclo escursionistiche, sci alpino, sci di fondo e ogni altra attività prevista dal C.A.I.;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, arrampicata libera e sportiva, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, ciclo escursionistiche, sci alpino, sci di fondo e ogni altra attività prevista dal C.A.I.;
- e) alla formazione di Associati e non Associati, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del C.A.I., per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d) ed alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del C.A.I., competenti in materia, per la formazione di associati della Sezione come istruttori ed accompagnatori di alpinismo, scialpinismo, arrampicata libera, speleologia ed accompagnatori e operatori per lo svolgimento delle attività sociali;
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna e dell'ambiente naturale in genere, nonché all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sociali e solidaristiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale in conformità all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, arrampicata sportiva, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, ciclo escursionistiche, sci alpino, sci di fondo, e ogni altra attività prevista dal C.A.I. nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime e con gli enti di protezione civile ai sensi della L. 225/1992;
- i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali e intersezionali;
- j) a provvedere alla sede della Sezione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
- k) partecipare e aderire, se opportuno, ad Associazioni con scopi simili affini od utili ai propri;
- l) promuovere ogni altra attività che a giudizio del Consiglio Direttivo corrisponda alle finalità del C.A.I., oltre ad eventuali opere ai fini sociali, filantropiche, di solidarietà e di valorizzazione a favore delle popolazioni montane sotto forma di volontariato.

La Sezione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondo i criteri di strumentalità e secondarietà disposti dall'apposito Decreto ministeriale, previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

La Sezione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La Sezione ha competenza esclusiva nell'intrattenere e gestire rapporti con la Pubblica Amministrazione, salva espressa delega alle Sottosezioni, ove esistenti, per singoli affari

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 5 – Associati – Diritti degli Associati – Volontari e lavoratori dipendenti

La Sezione è improntata al principio della porta aperta e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di associato chiunque ne faccia domanda, dichiarando di condividere le finalità della Sezione e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e la normativa applicabile.

La Sezione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Sono previste unicamente le categorie di Associati contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano (C.A.I.). In particolare, gli Associati della Sezione si distinguono in: benemeriti, ordinari vitalizi o annuali, ordinari juniores (18-25 anni), famigliari e giovani secondo quanto stabilito dallo Statuto del C.A.I., con disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti degli Associati ordinari, gli Associati C.A.I. appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

L'Associato della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Gli Associati devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. Gli Associati, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

I diritti dell'Associato sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., per il perseguimento degli scopi così come indicati nell'art. 3. Gli Associati delle Sottosezioni hanno gli stessi diritti e doveri degli altri Associati.

La Sezione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati. La Sezione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'attività degli Associati è regolata dalle previsioni di cui all'art. 17 e 18 del Codice del Terzo settore

Art. 6 - Ammissione

Chi intende essere aderire al Club Alpino Italiano, (C.A.I.), dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.

La domanda di ammissione, presentata dai minorenni, dovrà essere controfirmata da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione, coerentemente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte secondo criteri non discriminatori o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, e quindi in caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione alla Sezione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

L'Associato s'impegna, con l'ammissione ad osservare lo Statuto ed il Regolamento Sezionali, nonché lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo della Sezione.

L'Associato è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico e che si impone di osservare;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.

L'Associato non in regola con i versamenti perde tutti i diritti spettanti agli Associati, non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

L'Associato è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti agli Associati; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla sede legale della Sezione.

Non si può riacquistare la qualifica di Associato, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Le prestazioni fornite dagli Associati sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Perdita della qualità di Associato – Dimissioni/recesso

La qualità di Associato si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte dell'Associato o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Associato benemerito.

L'Associato può dimettersi dal Club Alpino Italiano (C.A.I.) in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Le dimissioni (recesso) non estinguono gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Le dimissioni dell'Associato hanno effetto immediato nei confronti della Sezione, mentre per il C.A.I. hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'Associato è libero di trasferirsi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla sede legale della Sezione ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 – Regole di comportamento e sanzioni disciplinari

L'Associato deve comportarsi secondo i principi informativi della Sezione e secondo le regole della corretta ed educata convivenza.

Non sono ammesse iniziative degli Associati in nome del C.A.I. se non quelle autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività degli Associati in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti dell'Associato che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano (C.A.I.) ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano (C.A.I.), in particolare negli art. 19, 20 e 21.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale.

Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo, che deve essere motivato, sarà obbligatoriamente comunicato all'Associato interessato, anche via PEC, e al C.D.C., che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti.

Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il C.D.C. restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 11 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari l'Associato può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

L'Associato ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano (C.A.I.).

TITOLO III SEZIONI

Art. 12 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo in qualità di organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti o l'Organo di controllo, se istituito a norma dell'art. 30 del Codice del Terzo settore ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, (art.31 del Codice del Terzo settore).

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano della Sezione ed è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali; essa è costituita da tutti gli Associati.

Il diritto di voto nell'assemblea è attribuito agli Associati maggiorenni e minorenni, da esercitarsi - in quest'ultimo caso- tramite chi ha la responsabilità genitoriale.

In ogni caso l'elettorato passivo e il diritto di assumere cariche, incarichi e responsabilità compete ai soli Associati maggiorenni.

L'Assemblea degli Associati:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri, se previsto, ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano (C.A.I.) nel numero assegnato, scelti tra gli Associati maggiorenni ordinari e famigliari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge il Collegio dei Revisori e l'Organo di controllo ricorrendone le condizioni di legge;
- elegge, ove previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico degli Associati, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento, liquidazione e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura e sull'eventuale regolamento;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti, in particolare nei confronti degli organi direttivi;
- delibera su ogni altra questione, attribuita dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, oppure contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il cinquanta per cento più uno degli Associati aventi diritto al voto.

Art. 14 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria degli Associati si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 (trentuno) marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del C.D.C. (Comitato Direttivo Centrale), del C.D.R. (Comitato Direttivo Regionale), del Collegio dei Revisori dei conti o dell'Organo di Controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo settore, oppure da almeno il cinquanta per cento più uno degli Associati della Sezione, aventi diritto al voto.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata, di norma presso la sede sociale o nell'ambito del Comune di Portogruaro, mediante affissione dell'avviso - che contiene il giorno, l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella riunione sia di prima che di seconda convocazione – nella sede della Sezione e sul sito web sezionale, 20 (venti)

giorni prima della data stabilita, e con spedizione dell'avviso agli Associati e agli altri aventi diritto (membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e dell'Organo di Controllo se nominato) a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 15 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea degli Associati ed hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti nel libro degli Associati, in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato, che non sia componente del Consiglio Direttivo, membro del Collegio dei Revisori dei conti, dell'Organo di Controllo, Revisore legale o dipendente della Sezione, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, ammissibile solo per le cariche sociali, mediante rilascio di delega scritta.

Ogni Associato delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati qualora la Sezione abbia un numero di Associati inferiore a cinquecento e di cinque Associati qualora la Sezione abbia un numero di Associati non inferiore a cinquecento.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea degli Associati può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

In tale caso è necessario:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Sezione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 16 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vicepresidente, o, in mancanza di entrambi, dal consigliere con più anzianità di iscrizione al C.A.I., o, in mancanza, su decisione dell'Assemblea, da altro consigliere o da qualsiasi Associato.

L'Assemblea nomina, nel rispetto di quanto sopra, un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 17 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati sono prese a maggioranza dei voti degli Associati presenti, in proprio o per delega, salvo la Legge o lo Statuto dispongano diversamente, mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, ammissibile come infra solo per le cariche sociali, secondo la modalità decisa dalla maggioranza degli Associati presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Associato eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

La designazione va espressa su scheda segreta, purché gli Associati che lo richiedano abbiano il diritto di far risultare dal

verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

A parità di voti è eletto l'Associato con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.

Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Ai sensi dell'art. 26, in applicazione degli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea degli Associati, anche con voto espresso, nomina l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti su proposta del Consiglio Direttivo.

Nessun Associato può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale in organi istituzionali.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli Associati presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano (C.A.I.), qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

Le deliberazioni concernenti le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni e contestuale invio con strumenti elettronici.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione, per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I.

Il Consiglio Direttivo si compone di numero 12 componenti, oltre al Presidente, eletti dall'Assemblea degli Associati, ai sensi del presente Statuto e nel rispetto dell'art. 2382 c.c., tra gli Associati persone fisiche o tra i soggetti indicati dagli Associati non persone fisiche.

Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti funzioni:

- convoca l'Assemblea degli Associati;
- presenta e propone all'Assemblea degli Associati i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- approva, controlla e coordina le attività sociali;
- propone all'Assemblea degli Associati la quota associativa annuale e la quota di ammissione nonché controlla la regolarità dei versamenti delle quote associative;
- gestisce le attività patrimoniali e finanziarie della Sezione;
- conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- ratifica i provvedimenti adottati in caso di necessità e urgenza dal Presidente;
- conferisce incarichi professionali;
- istituisce o scioglie Commissioni tecniche, Gruppi di Associati od incarica Associati per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art.17;
- redige, collaziona, riordina e propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea degli Associati per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;

- delibera la costituzione o lo scioglimento di nuove Sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto e approva i Regolamenti delle Sottosezioni;
- approva e coordina il programma annuale delle attività delle Commissioni, dei Gruppi degli Associati e delle Sottosezioni;
- autorizza le Sottosezioni, i Gruppi degli Associati e le Commissioni a reperire fonti di finanziamento diverse da quelle assegnate dalla Sezione;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi Associati o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione dell'Associato;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- delibera in ordine al trasferimento della sede della Sezione nell'ambito del Comune;
- concede il Patrocinio o la partecipazione della Sezione ad attività promossa da Enti od Associazioni esterne;
- segnala al C.A.I. Centrale e Regionale, ove richiesti, i nominativi di propri Associati disponibili allo svolgimento di incarichi in sede nazionale e regionale;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente statuto sezionale;
- svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'Organo Amministrativo.

Se non già eletto dall'Assemblea, nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente; fra i medesimi componenti nomina altresì il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Nomina, inoltre, il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra gli Associati non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Art. 19 - Durata e scioglimento

I Consiglieri eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Al fine di garantire una maggiore continuità operativa nello svolgimento delle proprie mansioni, i 12 membri del Consiglio Direttivo vengono eletti 6 durante l'Assemblea dei Soci relativa al primo anno del triennio ed altri 6 in quella relativa al secondo anno.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 (tre) riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito; in mancanza di non eletti, la sostituzione avverrà tramite nuova elezione nella prima Assemblea degli Associati utile.

Il Consigliere dimissionario o dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può candidarsi all'Assemblea degli Associati successiva.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli Associati per la elezione dei sostituti entro il termine di trenta giorni.

I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti o l'Organo di Controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea degli Associati da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i dimissionari restano in carica per la normale amministrazione.

Art. 20 - modalità di convocazione, costituzione, e deliberazioni del consiglio direttivo, partecipazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato, di norma, presso la sede sociale, dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Consigliere anziano, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri almeno una volta al bimestre mediante avviso spedito a mezzo posta elettronica, contenente l'analitico ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza in cui deve essere inviato almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, da un Vicepresidente, o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al C.A.I., in ogni caso deve essere presente almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche attraverso idonee modalità di partecipazione a distanza, nel rispetto di quanto

sopra previsto per l'Assemblea degli Associati, in quanto compatibile.

Il medesimo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

La funzione di verbalizzazione è affidata ad un Notaio, nei casi di legge o qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

I verbali possono essere consultati dagli Associati nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. e gli Associati che fanno parte degli Organi Centrali del C.A.I., i Direttori delle Scuole ed i responsabili dei gruppi o commissioni.

Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

PRESIDENTE

Art. 21 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale.

Il Presidente assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea degli Associati;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea degli Associati la relazione annuale, accompagnatoria il bilancio dell'esercizio;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea degli Associati, tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Qualora la Sezione abbia un numero di Associati non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 22 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 23 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 24 – Composizione e durata

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo, il controllo della gestione della Sezione è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.

È costituito da almeno tre componenti, Associati ordinari con maturate esperienza contabile almeno triennale e con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere, almeno ogni tre mesi, le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

È compito dei Revisori dei Conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita
- relazione da presentare all'assemblea degli Associati;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea degli Associati nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e/o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea degli Associati nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale.

L'Organo di controllo, in ottemperanza all'art. 30 del Codice del Terzo settore, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge e sostituisce il Collegio dei Revisori dei Conti, che viene a cessare.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore la revisione legale dei conti. In questo caso, L'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, del Codice civile, salvo quanto sopra.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, Associati o non Associati, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea degli Associati.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee degli Associati.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea degli Associati;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- la convocazione dell'Assemblea degli Associati, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Dalla data dell'atto assembleare di nomina dell'Organo di controllo decadono automaticamente i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e le relative funzioni disciplinate nel primo comma.

La disciplina del comma che precede si applica anche in caso di nomina del Revisore legale dei conti, qualora ricorrano i presupposti di applicazione dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Qualora venga a mancare il Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni per eleggere del nuovo Collegio o nominare il nuovo Organo di controllo.

Art. 25 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Sezione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 26 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali gli Associati con diritto di voto (o i soggetti indicati dagli Associati non persone fisiche con diritto di voto) in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti alla Sezione da almeno due anni;
- siano in regola con il pagamento della quota associativa;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano (C.A.I.).

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, in ogni caso.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.

Non si applica la disposizione che precede all'Organo di Controllo e al Revisore legale dei conti quando gli stessi siano obbligatoriamente in possesso di requisiti professionali o di iscrizioni in Albi, Registri o Elenchi in applicazione degli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 27 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Associati aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali O.T.C.O. (Organi Tecnici Centrali Operativi) / O.T.T.O. (Organi Tecnici Territoriali Operativi) di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, approvato dal Consiglio Direttivo, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

È vietata la costituzione di gruppi di non Associati.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 28 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni.

La Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del C.A.I.

Gli Associati della Sottosezione hanno gli stessi diritti degli Associati della Sezione.

La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 29 - Patrimonio

Il patrimonio della Sezione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dall'eventuale fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati alla Sezione per il raggiungimento degli scopi statuari.

Il patrimonio della Sezione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte;
- dai contributi degli Associati benemeriti e di Enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- dall'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

- da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

È vietata fra gli Associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Sezione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Al fine di integrare i mezzi finanziari per svolgere le attività istituzionali, la Sezione, in via accessoria e strumentale, può:

- procedere alla vendita di articoli (ad esempio libri, riviste, guide, carte, distintivi, ecc.) di carattere alpinistico, escursionistico, sci-alpinistico, sci escursionistico, naturalistico e speleologico;
- gestire o dare in gestione i propri rifugi e comunque il proprio patrimonio immobiliare;
- svolgere ogni altra attività che realizzi le finalità di cui all'art. 3.

I fondi liquidi della Sezione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa o altro tipo di deposito garantito.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 30 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere sottoposto all'Assemblea degli Associati, per l'approvazione, entro i termini di cui al precedente art. 14.

Il bilancio di esercizio è redatto nella forma del rendiconto, così come disciplinato dall'apposito Decreto Ministeriale, unitamente alle relazioni del Presidente, del Collegio dei Revisori dei conti o dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti ove previsti.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea degli Associati e pubblicato sul sito Internet della Sezione, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Viene redatto, ove prescritto, anche il bilancio sociale, ai sensi della normativa applicabile.

Art. 31 – Libri

La Sezione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti o dell'Organo di controllo, tenuto a cura degli stessi organi.
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 32 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Sezione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed

esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Sezione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Sezione.

Art. 33 – Lavoratori

La Sezione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

Art. 34 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento delle Sottosezioni, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea e previo positivo e preventivo parere del Collegio nazionale dei revisori dei conti del C.A.I. e dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in APS-ETS.

Ove il Raggruppamento non sia costituito in E.T.S., il patrimonio sarà devoluto a una o più Sezioni, purché costituite in A.P.S.- E.T.S., appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

All'atto dello scioglimento, l'Assemblea degli Associati nomina tre liquidatori.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 35 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano (C.A.I.) è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale.

Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra gli Associati o fra gli Associati ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Le controversie che dovessero insorgere tra gli Associati della Sezione o fra gli Associati e gli organi della stessa possono essere precedute da un tentativo di conciliazione. Qualora i contendenti accettino di tentare la conciliazione, il Consiglio Direttivo affida l'incarico ad un arbitro estraneo al Consiglio stesso, che abbia un'anzianità di iscrizione al C.A.I. di almeno sette anni.

Qualora parte sia la Sezione, la nomina dell'arbitro è devoluta al C.R.C. o all'O.D.C.

Le riunioni sono informali, improntate a criteri di riservatezza, semplicità e speditezza.

Degli esiti del tentativo è redatto verbale.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano (C.A.I.), la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Ogni disposizione del presente Statuto eventualmente incompatibile con quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, per le parti ancora vigenti, è da intendersi inefficace fino al termine di cui all'art. 102, co. 4, del Codice del Terzo settore, sempre salva, ai fini tributari, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 104 del Codice del Terzo settore stesso. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I.

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Statuto e quelle dello Statuto e del regolamento generale del C.A.I., prevarranno queste ultime.

La sezione del C.A.I. di Portogruaro provvederà ad adeguare il proprio Statuto alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea degli Associati della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I.

Firmato: ZOPPELLETTO Roberto, Paolo PASQUALIS (L.S.)